

dito centrale, attuale azionista di maggioranza del nuovo polo bancario;

per effettuare l'operazione il Fondo interbancario ha dovuto contribuire con l'apporto di mille miliardi per garantire l'aumento di capitale necessario;

nell'ambito della fusione il Banco di Sicilia ha posto in essere la dismissione di migliaia di crediti di importo inferiore a venti milioni di lire; detti crediti sono stati ceduti — attraverso trattativa privata — ad una società denominata Cross Factor spa, con sede a Milano, per un importo pari al dieci per cento del valore reale;

in pratica l'istituto di credito siciliano non si è fatto alcuno scrupolo nel cedere crediti per un importo pari ad un decimo del valore reale, consentendo così al beneficiario di questa cessione di utilizzare tutti i mezzi consentiti dalla legge per esigere quanto dovuto;

la spregiudicatezza e la superficialità con cui è stata condotta detta operazione sono da considerare ancora più gravi, se si tiene conto della delicatissima realtà economica e sociale della Regione Sicilia —:

se il Ministro interpellato ritenga accettabile che un istituto di credito, controllato dal ministero del tesoro stesso, agisca con tale disinvoltura, senza tenere minimamente in considerazione le conseguenze legate alla cessione dei crediti citata in premessa;

se in particolare il Ministro interpellato sia consapevole del fatto che l'azione legale che la Cross Factor spa intraprenderà per recuperare i crediti potrebbe portare centinaia di cittadini siciliani tra le braccia della già troppo fiorente attività degli usurai della Sicilia;

per quali ragioni non si sia presa in esame l'ipotesi della cessione dei crediti ai diretti interessati alle medesime condizioni praticate alla Cross Factor spa, senza alcun aggravio finanziario per il neonato polo bancario;

se e quali provvedimenti il Ministro interpellato intenda prendere al fine di

porre rimedio alla delicata situazione descritta

(2-00672)

« Acierno ».

(24 settembre 1997)

RALLO e SIMEONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nelle scorse settimane è stata condotta a termine una spregiudicata operazione di acquisizione di un istituto bancario risanato come la Sicilcassa da parte di un altro istituto di credito, il Banco di Sicilia, sotto la regia di codesto ministero;

all'indomani della fusione, il Banco di Sicilia ha ritenuto di sperimentare nuovi e lungimiranti criteri di gestione degli affidamenti cedendo migliaia di piccoli crediti di importo inferiore ai venti milioni di lire ad una società lombarda specializzata nel recupero dei crediti, per un importo pari al dieci per cento del valore reale dei crediti medesimi —:

se sia stato messo a conoscenza preventivamente dell'intenzione del Banco di Sicilia di consegnare l'avvenire e, in taluni casi, la vita stessa di migliaia di siciliani nelle mani di un istituto di recupero crediti lombardo, quest'ultimo certamente non vincolato da particolari indirizzi etici nell'azione di recupero dei crediti, azione che si presume verrà posta in essere con tutte le asperità tipiche delle procedure connesse;

se abbia proceduto ad una valutazione dell'incremento del giro d'affari degli usurai conseguente a tale operazione;

se il Banco di Sicilia abbia preventivamente offerto ai creditori medesimi un bonario componimento delle rispettive situazioni debitorie per un importo pari anche soltanto all'11 per cento, tenuto conto che, per crediti non superiori ai venti milioni, tale cifra non avrebbe superato i due milioni e duecentomila lire per i debiti maggiori; ove ciò non sia stato posto in essere, se non ritenga che il Banco di Sicilia abbia operato contro i propri interessi, rinunciando al recupero di somme anche leggermente superiori a quelle richieste dalla società lombarda;

se si sia già attivato per investire della vicenda l'autorità giudiziaria. (3-01558)

(15 ottobre 1997)

(Sezione 6 - Nuova moneta da mille lire)

F) Interpellanze e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro per sapere quali siano le valutazioni e gli intendimenti in relazione alle gravi, quanto intollerabili inesattezze ed omissioni nella raffigurazione dell'Europa della nuova moneta metallica da mille lire, raffigurazione che reca l'errata riproduzione dei confini della Germania e l'omissione di parte della penisola italiana, risultando non visibili le regioni del centro sud, dal Lazio alla Campania, a parte della Puglia, alla Basilicata, alla Calabria, alla Sicilia ed alla Sardegna, essendo detta raffigurazione evidentemente in contrasto con visioni politiche unificanti che dovrebbero essere tradotte in realtà, in tutte le occasioni, nello spirito dell'unità che non cancella tradizioni, storia e realtà presenti e future di parti dell'Europa mediterranea, con tradizioni millenarie storicamente antesignane delle odierne politiche e prospettive di unità europea.

(2-00784) « Valensise, Aloï ».

(17 novembre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e degli affari esteri, per sapere:

per quali ragioni la nuova moneta da 1.000 lire presenti in una delle facciate alcuni strafalcioni storico-geografici, al punto che si viene stranamente ad ignorare che il muro di Berlino è crollato sin dal 1989 e che la Germania è attualmente unificata, venendo la stessa ad incorporare l'ex Germania comunista dell'Est;

se tale omissione faccia parte della nuova linea « berlingueriana » dell'insegnamento della storia del Novecento che — in omaggio all'ideologia — giunge al punto di cancellare un fatto storico di rilevante interesse;

quali siano altresì le ragioni per le quali — sempre in omaggio al recente orientamento di politica scolastica che vede pregiudicato l'insegnamento della geografia — si è ritenuto di cancellare dall'immagine della Penisola italiana — raffigurata sempre nella stessa moneta — intere regioni come la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, rivelando — quasi a livello inconscio — intenti meramente antimeridionali, se non scissionistici, malgrado le reiterate, astratte affermazioni del Governo inneggianti all'unità d'Italia;

quali siano gli intendimenti del Governo volti a recuperare aspetti e contenuti di rassicuranti unificazioni di regioni così colpite da dirimenti omissioni che disorientano singoli cittadini e l'intera Nazione, soprattutto in un delicato momento, come l'attuale, in cui si muovono forze centrifughe ed antinazionali;

cosa intenda fare il Governo per evitare che si venga ad aprire un contenzioso a carattere internazionale con una nazione amica ed alleata, quale è la Germania, che si è vista, dalla zecca italiana, così duramente ed inaspettatamente oltraggiata ed amputata di una parte importante del proprio territorio, la cui riunificazione è costata sacrifici immani.

(2-00788) « Aloï, Valensise, Iacobellis, Riccio, Armaroli, Carlo Pace ».

(18 novembre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro e dei beni culturali e ambientali, per sapere:

se ritengano ammissibile la raffigurazione dell'Europa nella nuova moneta da 1.000 lire, che artisticamente cela Grecia e Magna Grecia;

se, ad avviso del Governo, sia concepibile un'Europa priva degli apporti culturali dati da Grecia e Magna Grecia;

se alla riunione tenuta per l'esame del bozzetto abbia partecipato un rappresentante del ministero dei beni culturali e ambientali;

quali misure si intendano adottare nei confronti della direzione dell'Istituto poligrafico dello Stato che, oltre al danno all'erario già arrecato con gli errori compiuti nella produzione dei biglietti di lotterie istantanee, altro danno ora arreca all'immagine dell'Italia ed all'altissima tradizione dei suoi artisti monetari, riconosciuta anche dalle zecche estere, come dimostra il caso della lira sterlina.

(2-00790) « Carlo Pace, Valensise, Armaroli ».

(18 novembre 1997)

GNAGA, RIZZI e GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda della nuova moneta da mille lire sospesa nella produzione per un marchio errore geografico (la Germania divisa in due), oltre a comportare una brutta figura internazionale, mette in risalto l'assoluta ignoranza e la disattenzione di chi ha progettato la bozza della nuova moneta. Si ricorda che il comunismo e il muro di Berlino sono caduti ormai da otto anni, ma sembra che per i solerti progettisti, forse memori di una celebre affermazione del senatore Andreotti di qualche anno fa, ciò non sia mai accaduto —:

quanto sia costata al contribuente la preparazione di questa nuova moneta, inutilizzabile dopo soli due giorni dalla messa in circolazione per la negligenza e la disattenzione di chi ha progettato la bozza e di chi era preposto a controllare il risultato finale. (3-01686)

(17 novembre 1997)

TASSONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

è di particolare gravità l'errore nel conio di milioni di pezzi delle monete delle nuove mille lire;

non si può essere d'accordo sulle valutazioni del Ministero del tesoro che le nuove mille lire non avrebbero alcun valore numismatico, anche perché, in passato analoghe situazioni determinarono considerevoli guadagni sia per i numismatici (cinquecento lire d'argento) che per i filatelici (« Gronchi rosa ») —:

chi sia il responsabile di un così grave e grossolano errore;

quali iniziative intenda assumere per sanare tale situazione che ci ha reso scarsamente credibili a livello internazionale nel momento in cui si sta procedendo alla costruzione delle istituzioni finanziarie europee. (3-01688)

(17 novembre 1997)

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la nuova moneta bimetallica da mille lire coniata dall'istituto poligrafico e Zecca dello Stato presenta grossolani errori nei confini geografici europei;

il ministero del tesoro ha disposto il fermo della produzione di tale moneta dopo che erano stati coniatati alcuni milioni di pezzi già entrati in circolazione, in attesa del nuovo bozzetto corretto con il quale completare l'immissione sul mercato di non meno di 150 milioni di monete;

l'imperdonabile leggerezza della Zecca ha creato un gravissimo danno di immagine all'Italia in ambito internazionale —:

chi abbia provveduto a disegnare, visionare e approvare il bozzetto della nuova moneta bimetallica da mille lire;

a quanto ammonti il danno materiale determinato dagli imperdonabili errori commessi dall'istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili ed in

particolare se siano state avviate procedure di risarcimento nei confronti dell'amministrazione. (3-02218)

(ex 5-03263 del 24 novembre 1997)

(20 aprile 1998)

*DISEGNO DI LEGGE S. 1780-B: DISPOSIZIONI PER
L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPAR-
TENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE —
LEGGE COMUNITARIA 1995-1997 (APPROVATO DAL
SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA ED APPROVATO
DAL SENATO) (3838-B)*

(A.C. 3838 — sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI****ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure

indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento,

informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

(A.C. 3838 - sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 3.

(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive).

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione ».

(A.C. 3838 — sezione 3)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****ART. 6.**

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare o amministrativa).*

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

(A.C. 3838 — sezione 4)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****ART. 11.**

(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche ammi-

nistrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(A.C. 3838 — sezione 5)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****ART. 13.**

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indi-

rizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. ».

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria ».

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione ».

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie ».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ».

7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione ».

8. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:

« b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2 ».

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in

servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite ».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:

« 2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali ».

11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali ».

12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.

13. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

(A.C. 3838 - sezione 6)

**ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO**

ART. 22.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine « straniero » è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 751. — *(Nazionalità dei proprietari di aeromobili).* — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana ».

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 752. — (*Aeromobili iscritti in registri di altri Stati*). — Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati ».

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato ».

6. Nel primo comma, lettera *d*), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato ». Dopo la citata lettera *d*) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:

« *d-bis*) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione ».

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea ».

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici ».

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: « la costruzione », sono inserite le seguenti: « in Italia o all'estero »; dopo le parole: « di un aeromobile », sono inserite le seguenti: « da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 ».

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione ».

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le

seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: « sia straniero. Detto personale » sono sostituite dalle seguenti: « non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale ».

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »; al numero 2, le parole: « in uno dei comuni della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « nell'Unione europea ».

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

« Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea ».

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

(A.C. 3838 — sezione 7)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 23.

*(Inchieste su incidenti e inconvenienti
nel settore dell'aviazione civile:
criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche

con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più

breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera *b)*, valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b*), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

(A.C. 3838 — sezione 8)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO**

ART. 25.

(Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318).

1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4,

primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

(A.C. 3838 - sezione 9)

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO**

ART. 36.

(Norme per il mercato dell'energia elettrica).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;

d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;

e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO₂;

f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;

g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.